



**Comune di Vaprio d'Adda**  
**Area Servizi alla Persona e alla Comunità**  
**Città metropolitana di Milano**

# **REGOLAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI DEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 19.03.2026.



**Comune di Vaprio d'Adda**  
**Area Servizi alla Persona e alla Comunità**  
**Città metropolitana di Milano**

Il presente Regolamento disciplina in modo organico, coerente e integrato le modalità di accesso, erogazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, scolastici ed educativi del Comune di Vaprio d'Adda, definendone principi, strumenti operativi e criteri applicativi.

L'obiettivo è quello di fornire un quadro unitario che orienti l'azione amministrativa e consenta ai cittadini di fruire dei servizi in maniera trasparente, equa e uniforme.

Il Regolamento rappresenta uno strumento essenziale di garanzia e di qualità, poiché assicura che l'erogazione delle prestazioni rivolte alla comunità avvenga secondo criteri di imparzialità, continuità, responsabilità amministrativa e rispetto della persona, promuovendo una gestione efficiente e coordinata degli interventi nei diversi ambiti di competenza comunale.

Il Regolamento si conforma alla normativa nazionale e regionale vigente e agli indirizzi dell'Amministrazione comunale, promuovendo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza che guidano l'azione della Pubblica Amministrazione.

Il documento è articolato in tre sezioni principali.

La **Sezione I – Principi generali** definisce i criteri trasversali applicabili a tutti i servizi: modalità di accesso, procedure amministrative, tutela dei diritti degli utenti, criteri generali di compartecipazione economica, strumenti di informazione e partecipazione, questionari soddisfazione utenza.

La **Sezione II – Servizi dell'Area Servizi Sociali** disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi rivolti a minori, famiglie, adulti, anziani e persone con disabilità, individuando i criteri per la valutazione del bisogno, gli interventi attivabili e le forme di integrazione con la rete territoriale.

La **Sezione III – Servizi dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi** definisce le modalità di erogazione dei servizi scolastici di competenza comunale, quali ristorazione, trasporto, pre e post scuola, servizi per la prima infanzia e attività educative di supporto alla frequenza.



## **Sezione I – Principi generali**

### **Articolo 1 - Definizione, Competenze e Finalità**

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai **Servizi Sociali**, ai **Servizi Scolastici ed ai Servizi Educativi** nell'ambito del proprio territorio.

Tale titolarità discende dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla L.R. 1/2000, dalla L. 328/2000 e relative norme di attuazione, nonché, per quanto riguarda l'ambito educativo e scolastico, dalle competenze attribuite ai Comuni dalla normativa statale e regionale vigente in materia di diritto allo studio e servizi educativi, tra cui la L.R. 3/2008 (come modificata dalla L.R. 2/2012), il D.Lgs. 65/2017 – Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni – e dallo Statuto Comunale.

Il Comune di Vaprio d'Adda esercita tali funzioni in coerenza con le finalità primarie connesse alla qualità della gestione, al livello della spesa, all'efficacia dei servizi resi e alla soddisfazione dei cittadini, garantendo integrazione e coordinamento tra area sociale, scolastica ed educativa.

Il presente Regolamento dà attuazione ai principi costituzionali e ai criteri fissati dall'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e trasparenza, nel rispetto del quadro legislativo richiamato e della normativa statale e regionale vigente nei settori sociale, educativo e scolastico.

Sono inoltre assunte come riferimento:

- il Piano Sociosanitario Regionale della Lombardia;
- il Piano di Zona ai sensi dell'art. 19 della L. 328/2000 e dell'art. 18 della L.R. 3/2008;
- gli atti e gli indirizzi definiti nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali (ASC *Offertasociale*) o in attuazione di eventuali deleghe ad ATS/ASST;
- gli indirizzi e le determinazioni assunte nel contesto distrettuale "Adda-Martesana";
- la programmazione territoriale per i servizi scolastici ed educativi, inclusi eventuali accordi di rete, convenzioni o gestioni associate con altri enti locali o istituzioni scolastiche.

I procedimenti amministrativi relativi agli interventi e ai servizi sociali, scolastici ed educativi sono svolti secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

I provvedimenti (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni e altri atti amministrativi) adottati in attuazione del presente regolamento devono essere adeguatamente motivati, esplicitare i criteri applicati ed evidenziare il rispetto delle disposizioni regolamentari.



L'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate, sia in ambito sociale sia in ambito educativo e scolastico (quali, a titolo esemplificativo, agevolazioni tariffarie per servizi scolastici, rette di frequenza), è definito secondo i criteri unificati di valutazione della situazione economica stabiliti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE) e relativi decreti attuativi, nonché secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 3/2008 e dai provvedimenti regionali correlati, inclusi quelli relativi al "Fattore Famiglia" (L.R. 15/2017).

Il presente Regolamento stabilisce criteri, modalità di gestione e procedure per:

- l'erogazione dei servizi sociali;
- l'accesso a prestazioni e benefici economici in favore di anziani, disabili, minori e persone in condizione di fragilità o esclusione sociale;
- l'organizzazione e il funzionamento dei servizi scolastici ed educativi comunali (quali mensa, trasporto, pre e post scuola, servizi 0-6 anni, centri estivi, supporti educativi e altre attività integrative), fatte salve le discipline specifiche previste da normative statali, regionali o da regolamenti comunali dedicati.

Il regolamento mira a prevenire o ridurre condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, a sostenere la partecipazione dei cittadini al percorso educativo, a promuovere pari opportunità di accesso ai servizi pubblici e a garantire interventi integrati tra area sociale e scolastica/educativa.

Il documento costituisce, inoltre, uno strumento di lavoro per gli operatori dei servizi sociali, educativi e scolastici e un riferimento per i cittadini relativamente al diritto di accesso alle prestazioni erogate dai servizi comunali.

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si procederà mediante l'adozione di specifiche norme regolamentari o atti attuativi, che dovranno comunque uniformarsi ai principi generali qui definiti. Il presente Regolamento assume pertanto valore di norma quadro per l'intero sistema dei servizi sociali, scolastici ed educativi comunali.

## **Articolo 2 – Obiettivi dei servizi e delle prestazioni**

I servizi sociali, educativi e scolastici del Comune di Vaprio d'Adda perseguono finalità orientate alla tutela della persona, al sostegno della famiglia e alla promozione dell'inclusione sociale, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente. Essi mirano a garantire dignità, pari opportunità, benessere e pieno sviluppo dell'individuo lungo tutto il ciclo di vita.

L'azione dei servizi è orientata alla promozione del benessere psicofisico della persona, al soddisfacimento dei bisogni essenziali e al sostegno dei percorsi di crescita, autonomia e relazione. In questo ambito rientrano il recupero e il mantenimento dei legami familiari e sociali, l'inserimento o reinserimento lavorativo e sociale delle persone in difficoltà e il contrasto a ogni forma di discriminazione.



I servizi concorrono a prevenire e ridurre situazioni di povertà ed esclusione sociale, sostenendo persone e famiglie che si trovano, anche temporaneamente, nell'impossibilità di provvedere ai propri bisogni per ragioni economiche, sociali, fisiche o psichiche.

Rientra tra gli obiettivi dei servizi anche la promozione e la tutela della salute individuale e collettiva, sostenendo il massimo grado possibile di autonomia e autosufficienza e garantendo l'integrazione tra servizi sociali, educativi e sociosanitari. L'accesso ai servizi deve avvenire nel rispetto della dignità della persona, garantendo parità di trattamento, tutela della specificità dei bisogni e modalità organizzative che assicurino fruibilità e trasparenza.

Un ruolo essenziale è attribuito al sostegno della famiglia, delle funzioni genitoriali e delle reti di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali. A tale scopo il Comune promuove azioni di supporto educativo, sociale ed economico, anche al fine di prevenire situazioni di crisi o fragilità. Particolare attenzione è posta alla tutela della maternità fin dal concepimento, alla promozione del benessere del bambino e alla rimozione degli ostacoli che possano influire negativamente sulla gravidanza, sulla genitorialità o sullo sviluppo del minore.

I servizi sono inoltre orientati a favorire la crescita armoniosa dei minori, il loro benessere psicofisico e la permanenza nella famiglia d'origine quando possibile. Nei casi in cui ciò non sia attuabile, essi sostengono percorsi di affido o adozione e attivano interventi preventivi per contrastare situazioni di devianza, trascuratezza, dispersione scolastica o emarginazione.

Infine, rientra tra gli obiettivi dei servizi la promozione dell'integrazione e della partecipazione delle persone straniere, attraverso un approccio interculturale che favorisca il rispetto reciproco, la convivenza e la coesione sociale.

### **Articolo 3 - Sistema locale di gestione dei servizi sociali, scolastici ed educativi**

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi alla persona — tra cui la L. 328/2000, la L.R. 3/2008, il D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza, nonché la normativa specifica per i servizi scolastici ed educativi — il Comune di Vaprio d'Adda organizza ed eroga i propri servizi attraverso diverse modalità gestionali, finalizzate a garantire qualità, continuità ed efficienza degli interventi rivolti alla popolazione.

L'erogazione dei servizi sociali, educativi e scolastici può avvenire secondo i modelli organizzativi di seguito indicati.

#### Gestione diretta

Il Comune assicura direttamente alcune prestazioni mediante il proprio personale, quali il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i servizi scolastici ed educativi che non richiedono esternalizzazione. Tale modalità consente un presidio operativo e professionale continuo a favore della cittadinanza.



### Gestione esternalizzata

Il Comune può affidare specifici servizi a soggetti esterni tramite appalti, concessioni, affidamenti diretti o convenzioni, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Rientrano in questa modalità, a titolo esemplificativo, servizi come:

- ristorazione scolastica;
- servizi di pre e post scuola;
- assistenza educativa scolastica;
- servizio psicopedagogico presso Istituto Comprensivo;
- servizi domiciliari o semiresidenziali affidati a soggetti qualificati.

È inoltre possibile acquistare servizi da enti pubblici o da organizzazioni del Terzo Settore, prevedendo contributi o coperture delle rette a favore delle famiglie.

### Collaborazione con ATS/ASST

Per alcune funzioni sociali e sociosanitarie, il Comune può delegare attività ad ATS o ASST, anche nell'ambito delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, favorendo un'integrazione strutturata con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

### Gestione mediante Azienda Speciale Consortile "Offertasociale"

Il Comune partecipa all'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, cui affida in forma associata diversi servizi sociali, sia in quota solidale sia come servizi a consumo, integrativi rispetto alle competenze del personale comunale.  
L'adesione alla gestione associata consente economie di scala, accesso a professionalità specialistiche e maggiore omogeneità territoriale degli interventi.

### Accreditamento e coprogettazione

Per specifiche unità di offerta sociale, sociosanitaria ed educativa, il Comune può avvalersi del sistema dell'accreditamento, che permette di riconoscere soggetti qualificati e garantire la libertà di scelta degli utenti all'interno di un sistema regolato. Il Comune può inoltre promuovere procedure di coprogettazione con enti del Terzo Settore, finalizzate alla realizzazione congiunta di interventi complessi e innovativi, nel quadro del partenariato pubblico–privato sociale previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 4 – Accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali, scolastiche ed educative – destinatari e priorità**

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. 328/2000, dall'art. 6 della L.R. 3/2008 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa statale e regionale vigente in materia di servizi sociali, scolastici ed educativi,



accedono alle prestazioni e ai servizi del Comune, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose, opinioni politiche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Vaprio d'Adda;
- b) i cittadini appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Vaprio d'Adda;
- c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, residenti nel Comune di Vaprio d'Adda e in regola con le disposizioni sul soggiorno, individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e della L. 189/2002, muniti di Carta di soggiorno o di permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno.

L'Amministrazione può erogare servizi e prestazioni anche a soggetti residenti in altri Comuni e temporaneamente presenti sul territorio comunale (ospiti, dimoranti, persone senza dimora, persone di passaggio), qualora si trovino in condizioni che richiedano interventi indifferibili e non sia possibile il loro rinvio ai servizi competenti del Comune o dell'Ente di appartenenza. In tali casi, le prestazioni sono garantite a condizione che l'utente corrisponda il costo totale del servizio/prestazione sostenuto dal Comune, ovvero previa assunzione del relativo rimborso da parte del Comune/Ente territoriale competente.

Per interventi non urgenti, il Servizio Sociale o il competente Servizio Educativo/Scolastico attiva tempestivamente i necessari contatti con il Comune o Ente di residenza al fine di concordare un eventuale progetto o piano di intervento, con oneri a carico dell'Amministrazione competente per residenza.

Secondo gli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali, educative e scolastiche:

- le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente;
- le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse;
- i soggetti esposti a rischio di emarginazione sociale o educativa;
- i minori e nuclei familiari sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali, educativi o di tutela.

Per tutti gli interventi, servizi e prestazioni che prevedono una quota di compartecipazione economica a carico dei beneficiari, il Comune applica criteri uniformi fondati principalmente sulla situazione economica del nucleo familiare, definiti secondo la normativa vigente in materia di ISEE e relativi provvedimenti attuativi.

Ai sensi degli artt. 7 e 7-bis della L.R. 3/2008, nel caso di prestazioni sociali o educative erogate dal Comune a favore di minori, incluse quelle connesse alla tutela su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e quelle relative all'assistenza educativa scolastica, quando i genitori risiedono in Comuni diversi, gli oneri relativi sono suddivisi in parti uguali tra i Comuni di rispettiva residenza, salvo eventuali diversi accordi tra le amministrazioni coinvolte.



## **Articolo 5 – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), definito dal DPCM 159/2013 e applicato integralmente dal Comune di Vaprio d'Adda, rappresenta lo strumento utilizzato per valutare la condizione economica del nucleo familiare e determinare l'accesso agevolato ai servizi sociali, scolastici ed educativi, nonché l'eventuale concessione di contributi economici e delle quote di compartecipazione ai servizi tariffati.

Nel rispetto della normativa statale e regionale — in particolare della L.R. 3/2008 e della D.G.R. Lombardia X/3230/2015 — la Giunta Comunale, mediante specifica deliberazione, definisce e aggiorna periodicamente le fasce ISEE, le tariffe e le quote di compartecipazione applicate ai diversi servizi, oltre all'elenco delle prestazioni erogate gratuitamente e di eventuali ulteriori disposizioni a carattere regolamentare. Le determinazioni della Giunta vengono assunte coerentemente con la normativa vigente e con i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Per garantire uniformità e correttezza interpretativa, l'Amministrazione applica i criteri individuati dalla Regione Lombardia in attuazione del DPCM 159/2013. In caso di dubbi o difformità tra norme statali e regionali, viene adottata l'interpretazione più favorevole all'utente, fermo restando il rispetto della disciplina vigente.

A seconda del servizio richiesto, possono essere utilizzate diverse tipologie di ISEE.

**L'ISEE ordinario** — e, quando previsto, l'ISEE minorenni — ha validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e costituisce la base per la maggior parte delle prestazioni agevolate di natura sociale, scolastica ed educativa. Per i servizi scolastici ed educativi come mensa, pre e post scuola, trasporto scolastico, servizi prima infanzia, il valore ISEE presentato dall'utente è normalmente considerato valido per tutto l'anno scolastico, salvo variazioni economiche significative che ne giustifichino un aggiornamento mediante nuova DSU o ISEE corrente. L'Amministrazione può definire, con proprio atto, specifici termini per la presentazione dell'ISEE ai fini tariffari.

**L'ISEE corrente** può essere presentato nei casi previsti dall'art. 9 del DPCM 159/2013, in presenza di variazioni rilevanti della situazione reddituale o lavorativa del nucleo familiare, con validità in base a quanto indicato nell'attestazione.

Per le prestazioni di **natura sociosanitaria** è possibile presentare l'ISEE ristretto, laddove previsto dalla disciplina regionale, mentre l'ISEE residenziale trova applicazione nei servizi che prevedono l'accesso a strutture residenziali per anziani, disabili o minori. Restano inoltre utilizzabili, quando previsti dalla normativa specifica, ulteriori modelli di ISEE.

### **Controlli e verifiche**

Il Comune effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle DSU, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 159/2013, nel rispetto delle procedure dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate e secondo la regolamentazione comunale vigente in materia di verifiche. In caso di esito negativo dei



controlli, l'Amministrazione procede alla revoca dei benefici e al recupero delle somme eventualmente non dovute.

### **Esclusioni dalla compartecipazione economica**

Sono sempre escluse da qualsiasi forma di compartecipazione alla spesa le attività e i progetti per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità previsti nell'ambito del Diritto allo Studio e della formazione professionale, oltre ad eventuali altri interventi sperimentali.

### **Articolo 6 – Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) e obblighi di trasparenza**

In conformità al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e alla normativa in materia di trasparenza amministrativa, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune sono pubblicate le determinazioni relative a:

- contributi economici;
- sovvenzioni, sussidi, crediti e altri benefici economici;
- vantaggi economici a favore di persone fisiche, enti pubblici o privati.

La sezione è aggiornata periodicamente e liberamente consultabile da ogni cittadino.

La raccolta e la trasmissione dei dati al SIUSS consentono di garantire uniformità nazionale nella rilevazione delle prestazioni sociali e scolastiche, prevenire duplicazioni di interventi nonché migliorare la programmazione locale e sovralocale.

Per garantire completezza e correttezza delle informazioni pubblicate, gli adempimenti relativi alla trasparenza e alla raccolta dati sono curati congiuntamente dall'Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Scuola.

Entrambi gli Uffici assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Gli Uffici competenti provvedono alla trasmissione degli elementi informativi necessari all'alimentazione del SIUSS – Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, istituito dal D.Lgs. 147/2017, che ha sostituito il casellario dell'assistenza e il sistema informativo dei servizi sociali.

### **Articolo 7 – Strumenti di valutazione e questionari di soddisfazione**

Per garantire qualità, trasparenza e costante miglioramento dei servizi sociali, scolastici ed educativi, il Comune di Vaprio d'Adda promuove l'utilizzo di strumenti di monitoraggio finalizzati alla rilevazione della soddisfazione degli utenti.

A tale scopo, possono essere somministrati questionari di valutazione, anche in forma anonima, rivolti agli utenti dei servizi o ai loro familiari, al fine di raccogliere informazioni sull'efficacia, sull'accessibilità, sull'organizzazione e sulla qualità percepita delle prestazioni erogate.



**Comune di Vaprio d'Adda**  
**Area Servizi alla Persona e alla Comunità**  
**Città metropolitana di Milano**

Le rilevazioni possono essere effettuate direttamente dagli Uffici comunali oppure, ove previsto, dagli enti esterni incaricati della gestione dei servizi per conto del Comune, nel rispetto delle indicazioni comunali, della normativa vigente e delle previsioni contrattuali. In ogni caso, la somministrazione dei questionari e il trattamento dei dati avvengono nel pieno rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I risultati raccolti, elaborati in forma aggregata e anonima, costituiscono uno strumento utile alla programmazione, alla valutazione dei servizi e all'adozione di eventuali azioni migliorative, contribuendo a garantire la centralità dell'utente e la qualità complessiva del sistema locale dei servizi.



## **Sezione II – Servizi afferenti all'Area Servizi Sociali**

### **Articolo 8 – Servizio di Segretariato Sociale**

#### **8.1 Definizione e funzione**

Il Segretariato Sociale è un servizio pubblico di accoglienza, informazione, ascolto, orientamento e primo accesso alla rete dei servizi sociali, scolastici, educativi e sociosanitari. È previsto dall'art. 6, comma 4, della L.R. 3/2008 ed è organizzato dal Comune di Vaprio d'Adda in collaborazione con ATS/ASST, l'Azienda Speciale Consortile *Offertasociale* e gli altri soggetti pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

Il Segretariato Sociale costituisce il primo livello del sistema locale di welfare, garantendo un punto unitario di informazione e orientamento e favorendo l'accesso ai servizi in modo semplice, equo e trasparente.

Il Segretariato Sociale può integrarsi con altri servizi territoriali di informazione e orientamento, sia comunali sia del privato sociale, attraverso strumenti condivisi (schede di accesso, protocolli, portali, modelli di segnalazione), al fine di garantire uniformità, semplificazione e coerenza delle risposte.

Il Segretariato Sociale collabora con il Servizio Psicopedagogico dell'Istituto Comprensivo "A. Diaz", che svolge funzioni di prevenzione del disagio educativo e scolastico, di rilevazione precoce dei bisogni e di monitoraggio delle situazioni potenzialmente a rischio.

Il raccordo tra Segretariato Sociale, Servizio Sociale Territoriale e Servizio Psicopedagogico garantisce interventi tempestivi e integrati a sostegno dei minori e delle famiglie.

#### **8.2 Finalità**

Il servizio ha l'obiettivo di:

- garantire unitarietà e semplificazione dell'accesso alla rete dei servizi;
- orientare il cittadino sulle modalità di accesso, requisiti, procedure e costi delle prestazioni;
- fornire informazioni adeguate e corrette, anche per servizi non erogati dal Comune;
- accogliere e valutare preliminarmente i bisogni, individuando le richieste più complesse che necessitano di presa in carico;
- attivare, quando necessario, il Servizio Sociale Professionale per la valutazione approfondita del caso;
- contribuire alla rilevazione e al monitoraggio del fabbisogno sociale del territorio.

#### **8.3 Destinatari**



Il Segretariato Sociale è un servizio universale e gratuito, aperto a tutti i cittadini, senza distinzione di età, condizione sociale o stato economico.

In particolare, si rivolge a:

- cittadini e famiglie residenti o domiciliati nel Comune che necessitano di informazioni o orientamento;
- persone in condizioni di fragilità, temporanea o permanente;
- utenti che richiedono l'attivazione di servizi o prestazioni comunali o territoriali;
- soggetti segnalati da scuole, servizi sanitari, enti del Terzo Settore o altri servizi pubblici;
- cittadini che necessitano di chiarimenti, supporto amministrativo o aiuto nella compilazione della documentazione.

L'accesso non è subordinato a valutazione economica, documentazione preventiva o requisiti particolari.

## **8.4 Modalità di accesso e funzionamento**

L'accesso al Segretariato Sociale avviene direttamente presso gli Uffici dell'Area Servizi alla Persona e alla Comunità, negli orari di apertura al pubblico, tramite contatto telefonico o e-mail. L'accesso può avvenire anche su segnalazione di altri servizi istituzionali (scuole, ATS/ASST, forze dell'ordine, Terzo Settore).

Il cittadino è accolto dal personale amministrativo che provvede alla prima analisi della domanda, all'ascolto e alla raccolta delle informazioni necessarie.

Qualora il bisogno risulti complesso, la persona viene indirizzata al Servizio Sociale Professionale per una valutazione approfondita e per l'eventuale presa in carico.

## **Articolo 9 – Contributi economici**

### **9.1 Definizione e natura del contributo economico**

Per *contributo economico* si intende l'erogazione di somme di denaro destinate a ridurre situazioni di bisogno o disagio derivanti da insufficienza di reddito o da difficoltà sociali del singolo o del nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 3/2008, tali interventi rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni.

I contributi economici hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare; si affiancano agli interventi erogati da altri enti pubblici e soggetti del Terzo Settore nel rispetto del principio di sussidiarietà. Possono essere concessi solo in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la normativa nazionale e regionale vigente.



Ogni contributo è inserito in un progetto personalizzato con obiettivi, durata e modalità di utilizzo. Il progetto può prevedere un patto di impegno tra beneficiario e Servizio Sociale.

## **9.2 Destinatari degli interventi**

Possono accedere i contributi economici comunali le persone in possesso dei seguenti requisiti:

### **a) Condizione di bisogno**

È necessario trovarsi in una situazione di difficoltà personale o familiare, valutata dal Servizio Sociale.

### **b) Requisito economico – ISEE**

È richiesto un ISEE in corso di validità (DPCM 159/2013) inferiore alla soglia definita annualmente dalla Giunta.

### **c) Patrimonio immobiliare**

Nessun componente del nucleo deve possedere immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione, salvo modesti valori secondo i criteri ISEE.

### **d) Patrimonio mobiliare**

Il patrimonio mobiliare non deve superare la soglia stabilita ogni anno dalla Giunta, riferita agli ultimi trenta giorni.

### **e) Residenza**

È necessario essere residenti nel Comune o rientrare nelle situazioni particolari previste dall'art. 4 del presente regolamento.

## **9.3 Tipologie di contributi**

### **a) Contributo ordinario (o continuativo)**

È rivolto a persone o nuclei in difficoltà economica prolungata ed è finalizzato a contrastare la povertà e integrare il reddito.

Può essere erogato in unica soluzione o in più rate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei in casi di particolare gravità e in presenza del progetto personalizzato. L'importo massimo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Il contributo può essere anche erogato sotto forma di **pagamento diretto** di spese documentate (utenze, affitto, SAD, pasti, servizi).

### **b) Contributo straordinario (o temporaneo)**

È concesso in caso di eventi eccezionali e imprevisi che compromettono temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare (perdita dell'alloggio, lutto, separazione, gravi malattie,



emergenze abitative, detenzione. L'importo massimo è stabilito annualmente dalla Giunta. Può essere erogato anche come pagamento diretto di bollette, affitti o altre spese essenziali.

### **c) Contributo con patto di restituzione**

È un intervento economico attivabile nei casi di difficoltà temporanea, con obbligo di restituzione senza interessi (art. 16, c. 4, L. 328/2000). La condizione di bisogno è valutata dal Servizio Sociale. Il beneficiario sottoscrive un impegno di restituzione proporzionato alla propria capacità economica; la riscossione è curata dal Responsabile del Servizio. In caso di mancato rispetto degli impegni, previa nuova valutazione sociale, il Comune può:

- convertire il prestito in contributo, se sopraggiungono cause gravi non imputabili all'utente;
- prorogare i termini, se dovuti a ritardi di altri enti (INPS, Prefettura, ecc.);
- avviare le azioni di recupero previste dalla normativa vigente.

## **9.4 Procedura per la richiesta, la valutazione e l'erogazione**

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno tramite modulistica comunale, allegando:

- ISEE valido;
- documentazione richiesta;

Domande incomplete non possono essere istruite.

### **Valutazione del bisogno**

Il cittadino effettua uno o più colloqui con il Servizio Sociale, che può svolgere visita domiciliare. Durante la valutazione l'Assistente Sociale informa l'utente sulle prestazioni disponibili, verifica i requisiti e, se necessario, indirizza verso servizi più idonei. Le domande sono valutate da una commissione interna composta dagli Assistenti Sociali e, nei casi complessi, dal Responsabile del Servizio. Il Responsabile adotta la determinazione di concessione o diniego entro 60 giorni dalla domanda.

### **Erogazione**

Il contributo è normalmente erogato al beneficiario, ma può essere corrisposto direttamente a enti o fornitori nell'ambito di progetti integrati.

In caso di morosità verso il Comune, l'erogazione può essere destinata direttamente al saldo del debito previo parere del Servizio Sociale.

L'erogazione è sempre subordinata al possesso dei requisiti, alla disponibilità delle risorse di bilancio e al rispetto del progetto personalizzato.

## **Articolo 10 – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)**

### **10.1 Definizione**



Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un insieme di interventi socio-assistenziali erogati al domicilio della persona, finalizzati a sostenere anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in situazione di fragilità. Il servizio opera per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire l'isolamento sociale e limitare il ricorso a strutture residenziali, nel rispetto della normativa regionale (L.R. 1/2000).

## **10.2 Finalità**

Il SAD ha lo scopo di:

- mantenere l'autonomia quotidiana della persona e supportarne le capacità residue;
- sostenere la famiglia e i caregiver, alleggerendo il carico di cura;
- migliorare la qualità della vita nel contesto abitativo e sociale;
- prevenire ricoveri impropri o ospedalizzazioni non necessarie;
- favorire l'integrazione tra interventi sociali e sociosanitari;
- offrire relazione, supporto e vigilanza sociale alle persone fragili.

## **10.3 Modalità di accesso**

Possono richiedere il servizio le persone residenti o domiciliate nel Comune che presentino condizioni di fragilità fisica, sociale o familiare.

L'accesso avviene tramite:

1. domanda dell'interessato o di un familiare, o su segnalazione di altri servizi;
2. colloquio con il Servizio Sociale, finalizzato alla valutazione del bisogno;
3. predisposizione di un progetto di assistenza (PAI) con indicazione degli interventi necessari.

L'attivazione del servizio avviene nei limiti delle risorse disponibili e può essere subordinata a una lista di attesa, definita in base alla gravità della situazione.

## **10.4 Prestazioni erogate**

Il SAD può comprendere, in base al progetto individualizzato:

- interventi per la cura e l'igiene della persona;
- supporto nella gestione della vita quotidiana (pasti, piccole attività domestiche essenziali);
- accompagnamento per esigenze fondamentali (visite, commissioni urgenti) quando manchi una rete di supporto;
- momenti di compagnia e vigilanza sociale, nei casi di particolare fragilità.



Le prestazioni sono programmate in base al bisogno, alla valutazione del Servizio Sociale e alle risorse disponibili.

### **10.5 Compartecipazione alla spesa**

Il servizio è soggetto a compartecipazione economica da parte dell'utente, determinata sulla base dell'ISEE secondo il DPCM 159/2013 e delle soglie stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

La Giunta definisce:

- le fasce ISEE;
- le tariffe orarie o per tipologia di intervento;
- eventuali esenzioni o riduzioni.

La compartecipazione è dovuta a partire dalla data di attivazione del servizio e può essere sospesa o rideterminata in caso di variazioni del bisogno o della situazione economica del nucleo.

### **10.6 Sospensione e interruzione del servizio**

Il servizio può essere sospeso o cessato quando:

- viene meno il bisogno assistenziale;
- la persona viene ricoverata in struttura;
- non vengono rispettate le condizioni previste dal progetto o dagli operatori;
- non viene corrisposta la quota dovuta nei tempi stabiliti;
- la persona si trasferisce dal Comune.

La sospensione o cessazione è comunicata dal Servizio Sociale e decorre dal giorno successivo alla richiesta o alla condizione che la rende necessaria.

## **Articolo 11 Servizio di Teleassistenza**

### **11.1 Definizione**

Il Servizio di Teleassistenza è un intervento di supporto socio-assistenziale erogato al domicilio dell'utente mediante dispositivi di collegamento telefonico o digitale, finalizzato a garantire sicurezza, monitoraggio e tempestivo intervento in caso di necessità. Il servizio è di norma assicurato in forma associata tramite l'Azienda Speciale Consortile *Offertasociale*, avvalendosi di soggetti idonei all'erogazione delle prestazioni. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di attivare il servizio attraverso ulteriori modalità organizzative o altri soggetti accreditati, qualora ritenuto opportuno in relazione ai bisogni dell'utenza e alle risorse disponibili.



## **11.2 Finalità**

La Teleassistenza ha lo scopo di:

- offrire pronto collegamento con una centrale operativa attiva per le situazioni di bisogno;
- attivare, in caso di emergenza, la rete familiare e, se necessario, i servizi di soccorso;
- garantire una presenza costante e rassicurante per persone fragili che vivono sole;
- favorire la permanenza al domicilio e prevenire condizioni di isolamento sociale;
- monitorare situazioni delicate, anche attraverso la verifica periodica dello stato di salute e del rispetto delle terapie prescritte (ove previsto).

## **11.3 Destinatari**

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che desiderano vivere nella propria abitazione con maggiore sicurezza, ed è prioritariamente indirizzato a:

- persone anziane;
- persone sole o in condizioni di fragilità;
- persone con disabilità o con condizioni cliniche a rischio;
- nuclei familiari che necessitano di un supporto di vigilanza e monitoraggio.

## **11.4 Modalità di accesso**

La domanda può essere presentata dall'interessato o da un familiare presso l'Ufficio Servizi Sociali. Il Servizio Sociale valuta la richiesta attraverso un colloquio e, se necessario, un approfondimento sociale.

In caso di accoglimento:

- vengono raccolti i dati essenziali dell'utente;
- la scheda personale è trasmessa alla centrale di Teleassistenza per l'attivazione del servizio.

La cessazione può essere richiesta dall'utente, dai familiari o disposta dal Servizio Sociale quando vengano meno le condizioni che ne hanno motivato l'attivazione.

## **11.5 Compartecipazione alla spesa**

Se il servizio non è finanziato integralmente tramite risorse del Piano di Zona o fondi dedicati, l'utente contribuisce al costo mediante una quota stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, calcolata sulla base dell'ISEE secondo il DPCM 159/2013.



## **Articolo 12 Servizio Pasti a Domicilio**

### **12.1 Definizione**

Il Servizio Pasti a Domicilio è un intervento socio-assistenziale finalizzato a garantire la consegna di pasti completi presso l'abitazione di persone in condizioni di fragilità, che non sono in grado, temporaneamente o stabilmente, di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto.

Il servizio è organizzato dal Comune di Vaprio d'Adda, che affida l'erogazione del servizio tramite appalti, convenzioni o altre forme di gestione previste dalla normativa vigente (Codice dei Contratti Pubblici).

I pasti vengono recapitati direttamente al domicilio dell'utente da personale incaricato, con modalità e orari definiti dall'Amministrazione. È inoltre possibile la fornitura di pasti per i giorni festivi tramite confezionamento refrigerato, consegnato con anticipo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

### **12.2 Finalità**

Il servizio ha lo scopo di:

- assicurare un'alimentazione adeguata e regolare agli utenti impossibilitati a preparare autonomamente i pasti;
- sostenere la permanenza al domicilio e prevenire situazioni di malnutrizione, trascuratezza o isolamento sociale;
- fornire un supporto alle famiglie e ai caregiver nella gestione del bisogno alimentare quotidiano;
- garantire, attraverso la consegna del pasto, un momento di monitoraggio sociale e di contatto con la persona fragile.

Il menù, definito su base settimanale, può prevedere variazioni per ragioni sanitarie, etiche o religiose compatibilmente con l'organizzazione del Centro Cottura.

Non sono previsti menù personalizzati ad personam ulteriori rispetto alle variazioni consentite.

### **12.3 Destinatari**

Il servizio è rivolto:

- agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- a persone anziane o con disabilità;
- a persone sole o in temporanea difficoltà nella preparazione dei pasti;
- a nuclei familiari fragili con problemi sanitari o sociali che ostacolano una corretta gestione alimentare.

L'ammissione è subordinata alla valutazione del Servizio Sociale.



## **12.4 Modalità di accesso**

L'attivazione del servizio avviene tramite:

1. presentazione della domanda mediante modulistica comunale;
2. valutazione del Servizio Sociale, che esamina la situazione familiare, economica e sanitaria;
3. definizione della tipologia di fornitura (feriale, festiva, temporanea o continuativa).

Il servizio può cessare su richiesta dell'utente o dei familiari oppure su decisione del Servizio Sociale qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato l'attivazione.

## **12.5 Compartecipazione alla spesa**

Gli utenti partecipano al costo del Servizio mediante il pagamento di una quota per pasto, determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'ISEE, in applicazione del DPCM 159/2013 e dei criteri tariffari comunali vigenti.

La quota decorre dalla data di attivazione e può essere modificata in caso di variazioni della situazione economica o del bisogno assistenziale.

## **Articolo 13 Servizio di Trasporto Sociale**

### **13.1 Finalità e organizzazione del servizio**

Il Servizio di Trasporto Sociale è finalizzato a garantire la mobilità a persone che, per motivi fisici, sociali o organizzativi, non sono in grado di utilizzare mezzi propri o di avvalersi della rete familiare. Il servizio è erogato compatibilmente con la disponibilità di mezzi comunali, di volontari e di risorse, e può essere attuato:

- tramite personale volontario, operatori di Leva Civica o Servizio Civile;
- tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti del Terzo Settore;
- mediante cooperative sociali incaricate;
- attraverso altri operatori privati individuati dal Servizio Sociale in casi emergenziali o specialistici;
- mediante servizi associati organizzati a livello sovracomunale, anche nell'ambito del Piano di Zona.

Il servizio non comprende trasporti sanitari semplici o complessi, fatta eccezione per i trasporti rivolti a minori con disabilità certificata per terapie riabilitative (ad esempio logopedia, TNPEE, psicoterapia).

### **13.2 Destinatari**



L'accesso è riservato, in ordine di priorità e previa valutazione del Servizio Sociale, a:

1. Alunni con disabilità certificata per la frequenza scolastica o formativa (con riferimento ai criteri stabiliti da Regione Lombardia per i rimborsi dei trasporti degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado).
2. Adulti con disabilità certificata frequentanti centri socio-educativi diurni o semiresidenziali.
3. Minori con disabilità certificata impegnati in percorsi riabilitativi terapeutici (logopedia, TNPEE, psicoterapia), compatibilmente con la disponibilità di mezzi e volontari, con possibilità alternativa di rimborso chilometrico.
4. Persone già in carico ai Servizi Sociali, per trasporti collegati a progetti personalizzati o interventi urgenti programmati dall'Ufficio o dall'Area Tutela Minori.
5. Persone fragili non ancora in carico, per esigenze indispensabili e non differibili, valutate caso per caso dal Servizio Sociale.

Il servizio è rivolto esclusivamente a residenti nel Comune di Vaprio d'Adda.

Non si effettuano trasporti durante i giorni festivi, nel mese di agosto, nei periodi di chiusura degli uffici o nelle festività nazionali, salvo diversa organizzazione per i trasporti verso i centri diurni per persone con disabilità.

### **13.3 Modalità di accesso e dimissione**

Per accedere al servizio l'utente o un familiare deve:

- richiedere appuntamento presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- compilare la modulistica prevista e allegare la documentazione necessaria;
- formulare la richiesta almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto.

Il Servizio Sociale valuta la richiesta sulla base di:

- disponibilità di mezzi, orari e volontari;
- gravità della situazione;
- priorità prevista dal presente articolo;
- eventuale lista di attesa.

Il servizio viene sospeso o cessato quando:

- vengono meno i requisiti o le condizioni che hanno originato la richiesta;
- l'utente non rispetta le regole del servizio;
- in situazioni eccezionali che rendono non possibile lo svolgimento del servizio come ad calamità naturali o cause maggiori.



### **13.4 Norme di utilizzo del servizio**

L'utente è tenuto a:

- rispettare le indicazioni operative comunicate dal Servizio Sociale;
- garantire correttezza nei confronti del personale;
- comunicare tempestivamente eventuali cancellazioni o modifiche degli orari;
- non modificare la finalità del trasporto senza preventiva autorizzazione del Servizio Sociale.

Per gli utenti minori di 14 anni o per persone che necessitano di assistenza continua, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore.

In caso di accompagnatore diverso dal genitore o tutore, deve essere consegnata delega scritta firmata da almeno un genitore/tutore.

L'utente viene prelevato e riaccompagnato nei luoghi concordati; ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata.

### **13.5 Partecipazione alla spesa**

Gli utenti partecipano al costo del servizio attraverso una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della normativa ISEE (DPCM 159/2013).

È garantita la gratuità per il servizio di trasporto scolastico o formativo per studenti con disabilità certificata. Per i trasporti di studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado, la Regione Lombardia provvede secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

### **13.6 Specifiche relative ai minori con disabilità per percorsi terapeutici**

Le richieste devono essere presentate all'inizio dell'anno o all'avvio del percorso riabilitativo, complete di calendario terapeutico.

Il Comune organizza il servizio in base alla disponibilità di mezzi e volontari propri o delle associazioni convenzionate.

Qualora il servizio non possa essere garantito direttamente, l'utente può richiedere rimborso chilometrico, secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale e sulla base della normativa ISEE.

I rimborsi vengono riconosciuti solo previa presentazione della certificazione delle presenze rilasciata dal centro o struttura riabilitativa.



## **Articolo 14 – Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Disabili (SEF – SEFH)**

### **14.1 Definizione**

Il Servizio Educativo Familiare (SEF – SEFH) è un intervento socio-educativo domiciliare rivolto a minori e giovani adulti con disabilità (indicativamente fino ai 30 anni) e alle loro famiglie, finalizzato a sostenere situazioni di fragilità, disagio sociale, difficoltà educative o relazionali, nonché a dare attuazione a eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio opera secondo le indicazioni della normativa regionale e delle linee attuative derivanti dalla L. 285/1997, nell'ambito delle unità d'offerta sociali dell'Ambito territoriale.

### **14.2 Finalità dell'intervento**

Il servizio persegue le seguenti finalità:

- mantenere il minore o il giovane disabile nel proprio ambiente di vita, sostenendo le relazioni familiari, educative e sociali;
- promuovere condizioni di benessere, sicurezza e sviluppo personale;
- prevenire l'aggravamento del disagio e gli allontanamenti dal nucleo familiare;
- sostenere e rafforzare le competenze genitoriali e le risorse familiari;
- offrire opportunità educative mirate e personalizzate;
- garantire continuità e integrazione con le altre risorse territoriali (scuola, servizi sanitari, Terzo Settore, realtà associative).

### **14.3 Modalità di accesso e presa in carico**

L'attivazione del SEF – SEFH può avvenire attraverso:

- richiesta diretta della famiglia;
- segnalazione da parte delle scuole, o da servizi specialistici (es Uonpia);
- proposta del Servizio Sociale Comunale, nell'ambito dei casi già in carico;
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile o ordinaria.

Il Servizio Sociale Professionale valuta la richiesta insieme all'équipe territoriale, verificando il bisogno e la sostenibilità dell'intervento rispetto alle risorse disponibili. Quando viene definita la presa in carico, si avvia la costruzione del progetto personalizzato condiviso con la famiglia.

### **14.4 Modalità di attuazione degli interventi**



Ogni intervento educativo domiciliare è programmato attraverso un **progetto individualizzato**, redatto congiuntamente da:

- Servizio Sociale Comunale (Assistente Sociale e, ove previsto, Psicologa);
- educatore incaricato;
- referente del soggetto gestore del servizio;
- famiglia del minore o del giovane disabile.

Il progetto definisce gli obiettivi educativi specifici, la durata dell'intervento, le modalità operative e i luoghi di svolgimento nonché le modalità di verifica.

Gli interventi possono essere realizzati a domicilio, nei contesti scolastici, in luoghi comunitari (biblioteca, ludoteca, oratorio, centri di aggregazione) o in altri spazi ritenuti idonei.

Il servizio di norma è erogato tramite l'Azienda Speciale Consortile *Offertasociale*, nell'ambito dei servizi associati dell'Ambito territoriale. Il comune di Vaprio d'Adda può, compatibilmente con le risorse disponibili e i bisogni dell'utenza, erogare il servizio mediante altre forme di gestione ritenute idonee come ad esempio convenzioni o affidamenti a Enti del Terzo settore o cooperative sociali, secondo la normativa vigente.

#### **14.5 Compartecipazione alla spesa**

Gli utenti partecipano al costo del servizio attraverso una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della normativa ISEE (DPCM 159/2013).

### **Articolo 15 – Frequenza dei Centri Educativi Diurni per Persone con Disabilità (CDD – CSE – SFA e servizi analoghi)**

#### **15.1 Definizione e riferimenti normativi**

La frequenza dei Centri Diurni per persone con disabilità (CDD – Centri Diurni Disabili, CSE – Centri Socio Educativi, SFA – Servizi di Formazione all'Autonomia) rappresenta una delle unità di offerta socio-educative e socio-riabilitative riconosciute dalla normativa regionale e nazionale a favore delle persone con disabilità.

L'intervento si colloca:

- nel quadro della Legge 104/1992, che riconosce il diritto all'assistenza, all'integrazione sociale e alle pari opportunità della persona con disabilità, e in particolare dell'art. 38;



- nell'ambito dei progetti individuali di cui all'art. 14 della L. 328/2000 e della Legge 227/2021, che prevedono interventi personalizzati per il recupero, la socializzazione e l'integrazione sociale della persona;
- nella cornice delle Deliberazioni regionali sull'accREDITamento delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e delle norme relative agli appalti e alle forme di gestione (D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici).

I servizi diurni per le persone con disabilità rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere il benessere, il mantenimento delle capacità residue e lo sviluppo dell'autonomia delle persone con disabilità non inseribili nel mondo del lavoro.

## **15.2 Finalità del servizio**

La frequenza ai Centri Diurni ha le seguenti finalità:

- mantenere e potenziare le capacità cognitive, relazionali, affettive e operative della persona con disabilità;
- favorire la socializzazione, la vita di relazione e la partecipazione alla comunità;
- offrire percorsi educativi e riabilitativi personalizzati, coerenti con il progetto individuale;
- garantire un ambiente protetto e strutturato che prevenga fenomeni di isolamento o regressione;
- sostenere la famiglia nel carico assistenziale quotidiano attraverso interventi educativi e diurni;
- promuovere l'integrazione con la rete territoriale dei servizi educativi, sanitari, sociali e del Terzo Settore.

## **15.3 Modalità di erogazione**

La frequenza ai centri diurni può essere garantita dal Comune mediante:

- cooperative sociali accreditate e idonee all'erogazione di servizi socio-educativi e socio-riabilitativi;
- affidamenti, convenzioni o appalti nel rispetto della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- soggetti del Terzo Settore selezionati in coerenza con la normativa sull'accREDITamento e sui servizi alla persona;
- gestione associata tramite Azienda Speciale Consortile Offertasociale, qualora prevista a livello di Ambito.

La scelta del soggetto gestore/struttura avviene considerando:

- la tipologia e la gravità della disabilità;
- le caratteristiche educative, riabilitative e organizzative del centro;



- la coerenza tra attività proposte e progetto individuale dell'utente;
- la prossimità territoriale e la compatibilità con i servizi di trasporto disponibili;
- il costo complessivo del servizio a carico del Comune e la disponibilità economica dell'ente;
- il coinvolgimento attivo della famiglia nella progettazione.

#### **15.4 Partecipazione degli utenti alla spesa**

l'utenza partecipa al costo del servizio tramite con una quota che viene determinata annualmente dalla giunta comunale, sulla base dell'ISEE. Le quote di compartecipazione variano a seconda del servizio diurno es. CDD, CSE, SFA o altri.

- quota mensile dovuta per 11 mesi all'anno
- determinata annualmente dalla Giunta Comunale,
- sulla base del tariffario dei servizi socioassistenziali e dell'ISEE del nucleo familiare (DPCM 159/2013).

Il Piano di Zona può definire quote uniformi per tutti i Comuni dell'Ambito, in modo da assicurare l'equità di trattamento degli utenti e la sostenibilità dei costi a carico delle famiglie e degli enti.

### **Articolo 16 – Assistenza Educativa Scolastica (AES) e Assistenza alla Comunicazione per Disabilità Sensoriale**

#### **16.1 Definizione e quadro normativo**

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES) è un servizio comunale rivolto agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, ai minori con bisogni educativi speciali (BES) e agli studenti con disabilità sensoriale (uditiva e visiva), finalizzato a garantire il diritto all'inclusione scolastica, alla partecipazione e all'autonomia, residenti nel Comune di Vaprio d'Adda.

Il servizio si colloca nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune dalla L.R. 31/1980, dalla L.R. 3/2008, dai Piani Annuali per il Diritto allo Studio di Regione Lombardia, dal D.I. 182/2020 (PEI nazionale), nonché dagli accordi territoriali e dai protocolli d'intesa tra Comuni, scuole e *Offertasociale*.

Resta in capo agli Istituti Comprensivi la competenza per il sostegno didattico, mentre il Comune garantisce gli interventi educativi, relazionali e assistenziali di sua competenza.

#### **16.2 Finalità del servizio**

Il servizio ha l'obiettivo di:

- favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o fragilità;
- promuovere autonomie personali, sociali e relazionali;



- facilitare la partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- supportare le competenze comunicativo-relazionali, anche tramite interventi specifici per i sensoriali;
- contribuire all'attuazione del PEI e del progetto di vita (art. 14 L. 328/2000);
- collaborare con scuola, ATS/ASST, NPIA e servizi territoriali per garantire continuità educativa.

L'AES può essere svolta anche a domicilio, se previsto da progetti specifici o da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

### **16.3 Assistenza per alunni con disabilità sensoriale (udito – vista)**

Per gli alunni con disabilità sensoriale, il Comune garantisce – secondo quanto previsto dalla normativa regionale – interventi specifici quali:

- assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità uditiva, comprensiva di LIS, tact-LIS, CAA o altre modalità comunicative;
- supporto alla lettura, orientamento e mobilità e strumenti tiflodidattici per alunni con disabilità visiva;
- facilitazione della comunicazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali specialistici;

L'assistenza per sensoriali è organizzata nel rispetto delle disposizioni regionali annuali sul Diritto allo Studio, e tramite figure professionali competenti (assistenti alla comunicazione, educatori specializzati, mediatori della comunicazione sensoriale).

### **16.4 Organizzazione territoriale e ruoli**

Il servizio è gestito tramite:

- Azienda Speciale Consortile Offertasociale, che cura gli appalti e il coordinamento territoriale;
- cooperative sociali accreditate, incaricate dell'erogazione degli interventi;
- volontari di Servizio Civile o Leva Civica, esclusivamente per attività non specialistiche e di supporto.

Gli istituti scolastici, formativi o i nidi segnala formalmente:

- gli alunni con disabilità certificata;
- i BES con necessità educative rilevate;
- gli studenti sensoriali con valutazione specialistica ATS/ASST;
- i progetti educativi da attivare.

Il Comune predispone ogni anno il Piano comunale degli interventi AES, sulla base del bilancio e dei criteri condivisi a livello di Ambito.



## **16.5 Criteri di priorità**

In caso di risorse limitate, le priorità sono definite in coerenza con gli atti regionali e gli accordi di Ambito, tenendo conto di:

- grado di gravità della disabilità;
- presenza della certificazione ATS/ASST per l'assistenza alla relazione;
- continuità educativa con interventi precedenti;
- bisogni rilevati nel PEI (D.I. 182/2020) o PDP;
- complessità della situazione familiare;
- necessità di supporti specifici per sensoriali (LIS, braille, orientamento e mobilità).

Di norma le richieste devono pervenire entro il 30 giugno; le domande tardive sono prese in carico dall'anno scolastico successivo, salvo casi urgenti.

## **16.6 Modalità di attuazione**

Gli interventi sono erogati da educatori e professionisti specializzati e comprendono:

- supporto alla comunicazione e alla relazione;
- facilitazione nella partecipazione alle attività scolastiche;
- sviluppo delle autonomie personali;
- sostegno nelle attività individuali e di gruppo;
- assistenza alla comunicazione sensoriale (LIS, braille, tecniche tiflodidattiche);
- raccordo costante con docenti, NPIA, famiglie, servizi comunali.

Le modalità operative sono stabilite nel PEI, nel rispetto dei protocolli territoriali e delle indicazioni degli Istituti Comprensivi.

Il Comune garantisce la partecipazione ai GLHO e a tutti i momenti di raccordo tecnico.

## **16.7 Partecipazione alla spesa**

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica – inclusi gli interventi specifici per la disabilità sensoriale – è gratuito per le famiglie, in quanto rientra nelle funzioni del Diritto allo Studio previste dalla L.R. 31/1980 e dalla L. 104/1992.

Non è prevista alcuna compartecipazione degli utenti.

## **Articolo 17– Assistenza Educativa Estiva**

### **17.1 Definizione e finalità**



L'Assistenza Educativa Estiva è un intervento educativo integrativo rivolto ai minori con disabilità certificata, finalizzato a garantire continuità educativa, inclusione sociale e partecipazione alle attività ricreative, educative e territoriali durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica.

Il servizio intende:

- favorire la partecipazione dei minori con disabilità ai centri estivi e alle attività del territorio senza discriminazioni;
- sostenere le famiglie nel periodo estivo, in coerenza con i principi di inclusione sociale e pari opportunità;
- assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, un adeguato supporto educativo mirato agli obiettivi del progetto individualizzato;
- garantire interventi programmati in tempo utile per permettere alle cooperative sociali l'organizzazione del personale educativo, in raccordo con l'Azienda Speciale Consortile *Offertasociale*.

## **17.2 Destinatari**

Il servizio è rivolto:

- prioritariamente ai minori con disabilità certificata di età compresa tra 3 e 13 anni;
- ai giovani con disabilità di età superiore, compatibilmente con le risorse di bilancio, con la disponibilità delle cooperative e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale in relazione al progetto educativo individuale e al numero delle domande presentate.

## **17.3 Modalità di accesso**

L'accesso avviene tramite richiesta presentata dalla famiglia annualmente secondo le modalità definite dall'ufficio che può prevedere bandi pubblici o altre forme di attivazione del servizio sulla base:

- delle risorse economiche disponibili;
- delle linee organizzative definite in sede di Ambito da *Offertasociale*;
- dei tempi necessari al reclutamento del personale educativo da parte dei soggetti gestori.

Il Servizio Sociale può effettuare valutazioni integrative per la definizione delle priorità, in presenza di situazioni di fragilità particolari.

## **17.4 Organizzazione del servizio**

Il servizio è realizzato tramite cooperative sociali incaricate da *Offertasociale* o da altre forme di gestione ritenute idonee dal Comune, nel rispetto della normativa vigente.



L'intervento educativo estivo può svolgersi all'interno dei centri estivi comunali o parrocchiali, associazioni del territorio o in altri servizi estivi autorizzati anche al di fuori del territorio comunale.

La tipologia delle attività, il numero di ore settimanali e le modalità di intervento sono stabiliti sulla base:

- delle risorse disponibili;
- del progetto educativo individualizzato;
- della valutazione del Servizio Sociale.

### **17.5 Partecipazione alla spesa**

Gli utenti partecipano al costo del servizio mediante pagamento di una quota di compartecipazione, determinata secondo criteri ISEE ai sensi del DPCM 159/2013; sulla base delle fasce e delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale; nel rispetto dell'equità e della sostenibilità economica del servizio. Eventuali esenzioni o riduzioni possono essere definite annualmente con atto della Giunta.

## **Articolo 18 – Integrazione della retta per servizi residenziali continuativi**

### **18.1 Definizione dell'intervento**

L'integrazione comunale della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo (per anziani, persone con disabilità o adulti in grave marginalità) consiste nell'intervento economico attraverso cui il Comune sostiene, in tutto o in parte, la quota sociale della retta non sostenibile dall'utente. L'importo dell'intervento è pari alla differenza tra:

- la retta sociale applicata dalla struttura accreditata presso cui la persona è inserita;
- la quota effettivamente sostenibile dall'utente, definita all'interno del progetto personalizzato, considerando redditi, pensioni, indennità, rendite e ogni altra risorsa disponibile, nel rispetto della natura assistenziale continuativa della prestazione.

### **18.2 Riferimento normativo – ISEE residenziale**

Per gli interventi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate in servizi residenziali a ciclo continuativo, si applicano le disposizioni dell'art. 6 del DPCM 159/2013, relative all'ISEE residenziale, che considerano il reddito del nucleo familiare ristretto, eventuali patrimoni e le integrazioni previste dal decreto.

### **18.3 Criteri di accesso all'integrazione comunale**



L'integrazione è riservata agli utenti con ISEE residenziale inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, in coerenza con gli indirizzi dell'Ambito territoriale.

L'accesso è inoltre subordinato a una valutazione di appropriatezza sociale e sanitaria, basata sui seguenti indicatori:

- impossibilità della persona a vivere sola per compromissione psicofisica significativa (invalidità, demenze, disturbi comportamentali gravi);
- assenza o inadeguatezza della rete familiare, impossibilità dei familiari a garantire assistenza adeguata, condizioni familiari compromesse o non idonee;
- impossibilità di attivare soluzioni domiciliari, anche qualora presenti limiti strutturali dell'abitazione o impossibilità di inserire personale assistenziale;
- inserimento in struttura accreditata e contrattualizzata dalla Regione Lombardia, che garantisca standard qualitativi e corretta ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale.
- Le eventuali domande presentate a ricovero già avvenuto sono valutabili solo se esistono i requisiti socio-sanitari ed economici, la famiglia inoltre deve dimostrare di aver sostenuto la retta fino all'esaurimento delle risorse del ricoverato, si specifica inoltre che il contributo non è retroattivo

#### **18.4 Progetto personalizzato**

L'integrazione economica è definita nell'ambito del Progetto Personalizzato, che rappresenta l'insieme degli interventi necessari a garantire alla persona un percorso adeguato di assistenza e inclusione.

Il Servizio Sociale Comunale:

- valuta la situazione sanitaria, economica, familiare e relazionale;
- analizza la rete di supporto, gli interessi e le aspirazioni della persona;
- considera i servizi già fruiti e quelli attivabili;
- definisce la spesa sostenibile dall'utente e quella eventualmente da integrare;
- redige un documento condiviso con la persona beneficiaria, la famiglia o chi la rappresenta, e con l'unità d'offerta coinvolta.

#### **18.5 Utilizzo delle risorse personali**

All'interno del progetto personalizzato, vengono concordati con l'utente e la famiglia:

- l'utilizzo delle risorse economiche percepite (pensioni, indennità, rendite);
- la destinazione delle indennità finalizzate all'assistenza;
- eventuali forme di partecipazione aggiuntiva al costo della retta.

Il progetto è soggetto a verifica e aggiornamento annuale, o in caso di modifica del quadro socio-sanitario, della retta applicata dalla struttura o dell'ISEE dell'utente.



## **18.6 Obblighi documentali e condizioni di continuità**

La mancata presentazione dell'ISEE residenziale, ove previsto, comporta l'impossibilità per il Comune di valutare la richiesta di integrazione economica.

Parimenti, la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato può determinare la sospensione dell'intervento, salvo situazioni di tutela indifferibile della persona.

In tali casi, qualora l'intervento non possa essere interrotto, il Comune potrà attivarsi successivamente per il recupero delle somme dovute, anche in via giudiziale.

## **18.7 Situazioni di patrimonio rilevante**

In presenza di ISEE superiore alla soglia comunale, ma associato a bassa disponibilità liquida, il Comune può, nell'ambito del progetto individuale:

- proporre accordi finalizzati all'utilizzo o alienazione di eventuali beni mobili o immobili;
- vincolare il ricavato al pagamento della retta.

Se tali accordi non vengono attuati, il Comune non è tenuto a partecipare al costo del servizio.

## **18.8 Cumulo con altre misure**

L'integrazione comunale viene calcolata al netto di eventuali contributi regionali, statali o di altra natura spettanti all'utente (es. contributi di Regione Lombardia per misure B1, B2 o altre misure sociosanitarie).

## **Articolo 19 – Minori in Comunità Educativa e Affidamento Familiare**

### **19.1 Definizione e quadro normativo**

Il Comune di Vaprio d'Adda, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori previste dalla normativa statale e regionale, sostiene e gestisce gli interventi relativi all'accoglienza in comunità educativa o in affidamento familiare, quando disposti dall'Autorità Giudiziaria o quando necessari per la tutela immediata del minore.

Gli interventi si fondano sulle seguenti norme:

- L. 184/1983 "Diritto del minore a una famiglia", come modificata dalla L. 149/2001;
- L.R. 34/2004 (Sistema integrato di interventi e servizi),
- art. 8 L.R. 3/2008, come modificato dalla L.R. 2/2012;



- orientamenti giurisprudenziali consolidati (Corte di Cassazione n. 22678/2010; Corte dei Conti, Del. n. 2/2016; artt. 22, 23 e 25 DPR 616/1977; RDL 1404/1934).

Le comunità, le case famiglia, i centri di pronta accoglienza e gli affidamenti costituiscono unità di offerta fondamentali per la tutela del minore in situazione di pregiudizio.

## **19.2 Finalità dell'intervento**

Gli interventi di accoglienza in comunità e di affidamento familiare perseguono le seguenti finalità:

- garantire la protezione, la cura e la sicurezza del minore in stato di pregiudizio o rischio;
- assicurare un ambiente educativo idoneo allo sviluppo psicofisico della persona;
- promuovere il mantenimento delle relazioni familiari ove possibile e non pregiudizievole;
- favorire percorsi di recupero, autonomia e progettualità educativa;
- assicurare, nei casi previsti, la continuità dell'accoglienza fino al compimento dei 21 anni, secondo la normativa sul prosieguo amministrativo.

## **19.3 Modalità di attivazione e presa in carico**

L'attivazione dell'accoglienza può avvenire:

- su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario);
- su disposizione del Servizio Sociale Comunale, in caso di grave necessità o urgenza, per garantire la tutela immediata del minore, con successiva comunicazione all'Autorità giudiziaria;
- in esecuzione del Piano Educativo Individualizzato/Tutela concordato con i servizi sanitari, scolastici e territoriali.

Il Servizio Sociale redige un Progetto Personalizzato ai sensi dell'art. 14 L. 328/2000, che definisce:

- obiettivi educativi e di tutela;
- tempi, modalità e sede dell'accoglienza;
- raccordo con la famiglia d'origine;
- verifiche periodiche e strumenti di monitoraggio.

## **19.4 Oneri economici a carico del Comune**

In coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, gli oneri derivanti da interventi di tutela minorile gravitano sui Comuni di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversa ripartizione stabilita da norme specifiche. In tali situazioni, il Comune valuta – tramite ISEE e analisi del Servizio Sociale – la quota sostenibile dal nucleo familiare, attivando eventuali procedure di compartecipazione.



## **19.5 Compartecipazione alla spesa**

La Giunta Comunale approva annualmente i criteri di compartecipazione ai costi da parte dei familiari, in coerenza con:

- la normativa vigente;
- la situazione economica del nucleo familiare e il relativo ISEE;
- la disponibilità di contributi statali o regionali.

Il Comune garantisce comunque:

- l'attivazione immediata degli interventi di tutela;
- la continuità dell'accoglienza in comunità o affido, anche in presenza di contributo parziale o mancato da parte della famiglia;
- l'eventuale recupero delle somme dovute nei casi previsti dalla normativa.

## **19.6 Continuità della tutela – prosieguo amministrativo**

Nel caso di minori prossimi alla maggiore età, ove risulti necessario per ragioni educative, sociali o di autonomia, il Comune garantisce – su provvedimento dell'Autorità giudiziaria – la continuità dell'accoglienza in comunità o in affido tramite prosieguo amministrativo sino ai 21 anni.

## **19.7 Salvaguardia e interventi urgenti**

In situazioni di grave e immediato pregiudizio, il Comune, tramite il Servizio Sociale dispone l'allontanamento d'urgenza garantendo la messa in sicurezza dei minori e avvia le comunicazioni obbligatorie all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 403 c.c. L'intervento è prioritario e prescinde dalle disponibilità economiche dell'utente o della famiglia.

## **Articolo 20 – Altri progetti e servizi integrativi**

Il Comune di Vaprio d'Adda, nell'ambito delle proprie funzioni di promozione del benessere e dell'inclusione sociale, può attivare ulteriori progetti, servizi e interventi integrativi rivolti alla comunità, finalizzati a migliorare l'accessibilità ai servizi, ridurre le situazioni di fragilità e favorire la partecipazione attiva dei cittadini.

Rientrano tra tali iniziative, a titolo esemplificativo:

- attività, sportelli o servizi finalizzati all'integrazione sociale, all'accompagnamento ai servizi e al supporto informativo;
- sportelli di facilitazione digitale, amministrativa o sociale (es. sportelli SI, STARS, ADI, CVI o analoghi);



**Comune di Vaprio d'Adda**  
**Area Servizi alla Persona e alla Comunità**  
**Città metropolitana di Milano**

- interventi mirati di accompagnamento alla compilazione di domande, bandi, richieste di contributi o pratiche burocratiche complesse;
- azioni di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte a specifici gruppi della popolazione (minori, anziani, famiglie, caregiver, persone fragili).

L'attivazione di tali progettualità avviene compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione comunale e delle programmazioni dell'Ambito territoriale.

I progetti sperimentali possono essere realizzati:

- direttamente dal Comune;
- in collaborazione con l'Ambito territoriale, ATS/ASST, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore e altri soggetti pubblici o privati;
- mediante affidamenti o convenzioni nel rispetto della normativa vigente.

Gli esiti delle sperimentazioni sono oggetto di monitoraggio e valutazione, al fine di verificare la loro efficacia e l'eventuale inserimento stabile all'interno della rete dei servizi comunali.



## **Sezione III – Servizi Scolastici ed Educativi**

### **Articolo 21– Servizio di Ristorazione Scolastica**

#### **21.1 Definizione e finalità**

Il Servizio di Ristorazione Scolastica garantisce la fornitura dei pasti agli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Vaprio d'Adda, nel rispetto degli standard igienico-sanitari, nutrizionali e organizzativi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell'ATS competente.

Il servizio è finalizzato a:

- assicurare un'alimentazione equilibrata e adeguata all'età evolutiva;
- favorire corretti stili alimentari per la promozione della salute;
- supportare la partecipazione degli alunni alle attività scolastiche pomeridiane;
- garantire equità, qualità e continuità del servizio per tutte le famiglie;
- diffondere principi di educazione alimentare;

#### **21.2 Modalità di gestione del servizio**

Il Comune organizza il servizio di ristorazione scolastica avvalendosi di appalti, convenzioni o altre forme di gestione previste dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), affidando il servizio a ditte specializzate nella ristorazione collettiva scolastica;

Il soggetto gestore deve garantire:

- preparazione dei pasti secondo le tabelle dietetiche approvate dall'ATS;
- utilizzo di materie prime conformi ai requisiti qualitativi fissati dal capitolato;
- rispetto delle procedure HACCP;
- possibilità di predisporre diete speciali (sanitarie, etiche, religiose) sulla base della documentazione richiesta.

Sono garantite:

- diete speciali sanitarie, previa presentazione di certificazione medica;
- diete etiche o religiose, sulla base di richiesta motivata delle famiglie.

Non sono ammessi menù personalizzati non riconducibili alle previsioni sopra indicate.

Per motivi igienico-sanitari non è possibile consumare pasti provenienti dall'esterno.

#### **21.3 Accesso al servizio**



L'accesso al servizio avviene previa iscrizione formale da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, secondo le modalità indicate annualmente dall'Ufficio Scuola.

Il servizio può essere sospeso o revocato in caso di reiterata morosità o mancato rispetto delle disposizioni organizzative.

#### **21.4 compartecipazione al costo**

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono modulate sulla base dell'ISEE ordinario, o ISEE minorenni ove previsto, secondo il DPCM 159/2013.

Il valore ISEE è normalmente valido per l'intero anno scolastico può essere aggiornato in caso di variazioni significative della situazione economica tramite presentazione dell'ISEE corrente.

È responsabilità della famiglia presentare un ISEE valido entro i termini indicati annualmente.

Il Comune può definire ulteriori misure di sostegno per situazioni di particolare fragilità sociale, su valutazione del Servizio Sociale.

#### **21.5 Qualità del servizio e controlli**

Il Comune assicura il monitoraggio del servizio tramite:

- verifiche di qualità presso il Centro Cottura e i refettori;
- controlli su menù, grammature e standard nutrizionali;
- vigilanza sulla corretta applicazione del capitolato d'appalto;
- collaborazione con l'ATS per i controlli igienico-sanitari;
- commissione mensa, il cui funzionamento è disciplinato da appositi regolamento comunale
- incarico di un tecnologo alimentare per il monitoraggio della qualità del servizio e del gradimento del pasto.

### **Articolo 22 – Servizi di Pre-scuola e Post-scuola**

#### **22.1 Definizione e finalità**

Il Servizio di Pre-scuola e Post-scuola è un servizio educativo e di sorveglianza prioritariamente rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, finalizzato a conciliare i tempi di vita e lavoro delle famiglie, garantendo accoglienza e sorveglianza dei bambini prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni.

Il servizio assicura sorveglianza e supporto nella gestione del tempo scolastico extra-lezione in un ambiente protetto e adeguato all'età dei bambini, di norma all'interno dei locali scolastici. Il servizio inoltre rappresenta un supporto nelle famiglie nella cura dei figli minori.

#### **22.2 Modalità di gestione**



Il servizio è organizzato dal Comune di Vaprio d'Adda che può erogarlo tramite appalti, affidamenti o convenzioni con cooperative sociali o soggetti specializzati nella gestione di servizi educativi; eventualmente in forma associata attraverso *Offertasociale* o altri enti pubblici.

Il soggetto gestore garantisce personale qualificato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, sulla tutela dei minori e sulla vigilanza educativa.

### **22.3 Destinatari**

Il servizio è rivolto prioritariamente:

- agli alunni iscritti alla Scuola Primaria;
- agli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

L'ammissione avviene nel rispetto delle priorità definite nel bando/iscrizione annuale e subordinatamente alla disponibilità dei posti.

### **22.4 Modalità di accesso e iscrizione**

L'iscrizione avviene annualmente, secondo le modalità e i tempi comunicati dall'Ufficio Scuola.

Sono previste:

- iscrizioni ordinarie entro i termini annuali stabiliti;
- iscrizioni tardive, ammesse solo in caso di disponibilità di posti.

La frequenza è subordinata all'accettazione delle condizioni previste dal servizio e alla regolarità dei pagamenti.

### **22.5 Tariffe e criteri economici (ISEE)**

Le tariffe del Pre-scuola e Post-scuola sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono modulate sulla base dell'ISEE ordinario o ISEE minorenni, ai sensi del DPCM 159/2013.

Il valore ISEE è normalmente valido per l'intero anno scolastico, può essere aggiornato in presenza di variazioni economiche significative tramite presentazione dell'ISEE corrente.

La Giunta può prevedere ulteriori agevolazioni o riduzioni per situazioni segnalate dal servizio sociale.

### **22.6 Organizzazione del servizio e sorveglianza**

Il Comune stabilisce:



- gli orari di erogazione del servizio (prima/dopo l'orario scolastico);
- il numero minimo e massimo dei partecipanti;
- le attività consentite (di norma ludico-ricreative e non didattiche);
- le modalità di sorveglianza degli alunni;
- le norme di comportamento e le procedure di ritiro dei minori.

Il servizio può essere sospeso o revocato in caso di reiterate irregolarità nei pagamenti, comportamenti non conformi o mancato rispetto delle regole.

## **Articolo 23 – Cedole Librarie**

### **23.1 Definizione e finalità**

Il servizio di erogazione delle cedole librarie garantisce agli alunni residenti nel Comune di Vaprio d'Adda e frequentanti la Scuola Primaria la fornitura gratuita dei libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche.

Tale intervento rappresenta una misura essenziale di sostegno al diritto allo studio, volta a garantire pari opportunità educative, uniformità nell'accesso ai materiali scolastici e continuità nella fruizione dei percorsi didattici.

### **23.2 Destinatari**

Possono beneficiare delle cedole librarie tutti gli alunni residenti nel Comune di Vaprio d'Adda iscritti alla Scuola Primaria, indipendentemente dall'istituto scolastico frequentato, sia esso pubblico o paritario, situato nel territorio comunale o in altro Comune. Anche gli alunni che si avvalgono dell'istruzione parentale possono accedere al servizio.

### **23.3 Organizzazione del servizio**

Il servizio è organizzato annualmente dall'Ufficio Scuola attraverso una procedura online definita dall'Amministrazione, che viene attivata generalmente nel periodo estivo in concomitanza con la pubblicazione degli elenchi dei libri di testo.

La procedura rimane disponibile per tutto l'anno scolastico, così da garantire l'accesso anche ai nuovi residenti o agli alunni trasferiti in corso d'anno.

Il Comune coordina inoltre i rapporti con i rivenditori di libri di testo registrati al servizio comunale di gestione delle cedole assicurando il rispetto delle modalità di utilizzo previste e garantendo la libertà di scelta della famiglia.

### **23.4 Modalità di accesso**

L'accesso avviene tramite la procedura digitale predisposta dall'Ufficio Scuola. La famiglia inserisce i dati richiesti e riceve la cedola libraria da presentare presso le cartolerie aderenti.



Eventuali problematiche legate alla residenza, a trasferimenti scolastici o alla sostituzione dei testi sono gestite direttamente dall'Ufficio, che garantisce assistenza e continuità del servizio.

### **23.5 Compartecipazione alla spesa**

La cedola libraria è **totalmente gratuita** per le famiglie.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo né l'applicazione di tariffe o riduzioni ISEE.

L'intero onere è a carico del Comune, quale misura fondamentale di sostegno al diritto allo studio e alla fornitura del materiale scolastico obbligatorio.

## **Articolo 24 – Asilo Nido Comunale**

### **24.1 Definizione e finalità**

L'Asilo Nido comunale è un servizio educativo rivolto alla prima infanzia, dedicato ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età. Il servizio ha l'obiettivo di favorire la crescita, la socializzazione e il benessere dei bambini, promuovendo lo sviluppo delle competenze cognitive, emotive e relazionali in un ambiente sicuro, stimolante e adeguato all'età evolutiva. L'Asilo Nido svolge anche una funzione di sostegno alle famiglie, facilitando la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e contribuendo alla prevenzione delle situazioni di isolamento o fragilità genitoriale.

### **24.2 Destinatari**

Possono accedere al servizio i bambini residenti nel Comune di Vaprio d'Adda, nella fascia di età 3–36 mesi.

In caso di disponibilità di posti, l'Amministrazione può valutare l'ammissione di bambini non residenti secondo criteri stabiliti nel bando annuale di iscrizione, garantendo comunque priorità ai residenti.

### **24.3 Organizzazione e modalità di gestione**

La gestione del servizio è affidata dal Comune a **soggetti esterni tramite concessione o appalto**, nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi ed educativi previsti dalla Regione Lombardia.

Il soggetto gestore garantisce:

- personale educativo qualificato;
- un progetto pedagogico coerente con le linee regionali;
- ambienti idonei e sicuri;
- continuità del servizio e rispetto del calendario annuale;
- osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.



Il Comune mantiene funzioni di indirizzo, controllo e monitoraggio della qualità educativa e organizzativa del servizio.

#### **24.4 Modalità di accesso**

L'accesso avviene tramite bando annuale secondo le indicazioni dell'Ufficio Scuola, nel quale sono indicati:

- tempi di presentazione delle domande;
- criteri di priorità;
- documentazione richiesta;
- disponibilità dei posti;
- eventuale lista di attesa.

Le iscrizioni tardive sono ammesse solo in presenza di posti disponibili. Il servizio può essere frequentato per l'intero anno educativo secondo il calendario stabilito dal gestore e approvato dal Comune.

#### **24.5 Contribuzione economica**

La quota a carico delle famiglie residenti è determinata sulla base dell'ISEE ordinario minorenni, ai sensi del DPCM 159/2013, ed è valida per tutto l'anno educativo, salvo variazioni rilevanti della situazione economica che permettano la presentazione dell'ISEE corrente.

La Giunta Comunale definisce annualmente:

- le fasce ISEE;
- le relative tariffe;
- eventuali agevolazioni o riduzioni;
- criteri specifici per la partecipazione alla spesa.

Per gli utenti non residenti può essere prevista una tariffa differenziata.

#### **24.6 Misure regionali di sostegno economico**

Il Comune aderisce alle misure regionali di abbattimento delle rette – quali **“Nidi gratis”** o misure analoghe – destinate ai nuclei familiari con ISEE minorenni entro la soglia stabilita annualmente da Regione Lombardia.

La partecipazione del Comune a tali misure consente alle famiglie residenti aventi diritto di beneficiare di una significativa riduzione o, in alcuni casi, dell'abbattimento della retta.

Il Comune cura le procedure di adesione, verifica i requisiti e coordina i rapporti con Regione Lombardia e con il soggetto gestore al fine di garantire l'effettivo accesso alle agevolazioni.



## **Articolo 25 – Centri Ricreativi Estivi Diurni e altre tipologie di Centri Ricreativi**

### **25.1 Definizione e finalità**

I Centri Ricreativi Diurni sono servizi educativi e ricreativi organizzati durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, presso sedi individuate dall'Amministrazione Comunale e gestiti, di norma, da cooperative sociali incaricate tramite appalto, concessione o altre forme di gestione ritenute idonee.

Il servizio ha la finalità di offrire ai bambini e ai ragazzi un contesto educativo sicuro, stimolante e inclusivo, favorendo la socializzazione, la partecipazione a esperienze formative e ludiche e la continuità dei percorsi educativi anche nel periodo estivo.

Il CRD rappresenta inoltre un importante strumento di supporto alle famiglie, contribuendo alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e prevenendo situazioni di isolamento o inattività dei minori.

### **25.2 Destinatari**

Il servizio è rivolto ai minori di età compresa, in linea generale, tra i 3 anni compiuti e i 14 anni.

### **25.3 Organizzazione del servizio**

Il Comune affida l'organizzazione del CRD a soggetti esterni qualificati, normalmente cooperative sociali con esperienza in ambito educativo, che provvedono alla progettazione delle attività, alla gestione quotidiana del servizio e alla presenza di personale educativo adeguatamente formato nella sfera psicopedagogica ed educativa.

Gli spazi utilizzati devono essere idonei e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, tutela dei minori e agibilità. Il programma delle attività prevede momenti ludici, laboratoriali, ricreativi e motori, finalizzati allo sviluppo delle capacità relazionali e all'inclusione dei minori con differenti bisogni educativi.

Il Comune mantiene funzioni di controllo e monitoraggio della qualità del servizio, in raccordo con il gestore.

### **25.4 Modalità di accesso e funzionamento**

L'accesso ai Centri Ricreativi Diurni avviene **mediante iscrizione**, secondo modalità, tempistiche e criteri comunicati annualmente dall'Ufficio competente e/o dal soggetto esterno a cui è stata affidata la gestione del centro.



Il servizio è attivo per il periodo stabilito dal Comune, con orari e modalità di frequenza che possono variare in base al progetto educativo approvato.

Le famiglie partecipano al costo del servizio secondo le tariffe stabilite annualmente, differenziate in base al periodo, alla durata e all'articolazione della frequenza (tempo pieno o part-time). Sono ammesse iscrizioni tardive solo in presenza di posti disponibili e compatibilmente con l'organizzazione del servizio.

## **25.6 Misure comunali di sostegno economico**

Il Comune sostiene le famiglie nei costi di frequenza dei Centri Ricreativi Diurni attraverso **appositi bandi annuali**, approvati dalla Giunta Comunale, finalizzati alla riduzione delle rette per i minori residenti.

Tali misure possono assumere la forma di contributi a parziale abbattimento delle tariffe, rimborsi o altre agevolazioni, nel rispetto delle risorse di bilancio disponibili e dei criteri stabiliti a livello comunale e d'Ambito.

## **Articolo 26 – Centro Giovani**

### **26.1. Definizione**

Il Centro Giovani è un servizio comunale rivolto agli adolescenti e ai giovani del territorio, concepito come spazio educativo, ricreativo e di aggregazione. Il servizio offre un luogo sicuro e accogliente in cui i ragazzi possano incontrarsi, partecipare ad attività strutturate, sviluppare competenze personali e sociali e vivere esperienze significative nel tempo extrascolastico.

### **26.2 Finalità**

Il Centro Giovani promuove il benessere e la crescita dei ragazzi favorendo la socializzazione, la partecipazione attiva e l'inclusione. Attraverso attività educative, ludiche, culturali e laboratoriali, il servizio sostiene l'espressione delle potenzialità, il protagonismo giovanile e la prevenzione del disagio, contribuendo alla costruzione di reti positive tra pari e alla valorizzazione delle risorse della comunità.

### **26.3 Destinatari**

Il servizio è rivolto agli adolescenti e ai giovani residenti nel Comune di Vaprio d'Adda, con particolare riferimento alla fascia d'età 11–18 anni, salvo diversa organizzazione prevista dall'Amministrazione. Possono accedere anche giovani non residenti, compatibilmente con la disponibilità dei posti e negli orari stabiliti.



## **26.4 Organizzazione del servizio**

Il Centro Giovani può essere gestito direttamente dal Comune o affidato tramite appalti, coprogettazione o altre forme di gestione, a cooperative sociali o soggetti qualificati con esperienza nell'ambito educativo e giovanile.

Il personale impiegato deve possedere competenze educative specifiche e garantire un clima accogliente, attento alle esigenze dei ragazzi e rispettoso delle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei minori.

Il Comune, anche tramite il gestore, organizza attività educative, ricreative, laboratori tematici, eventi e percorsi di partecipazione, nel rispetto del progetto educativo annuale.

## **26.5 Modalità di accesso e funzionamento**

L'accesso al Centro Giovani è regolato da un'iscrizione iniziale, utile ai fini assicurativi e organizzativi. Il servizio segue il calendario annuale definito dal Comune e prevede giorni e orari di apertura stabiliti e comunicati all'utenza.

Gli utenti sono tenuti al rispetto degli spazi, delle attrezzature e delle regole interne. L'Amministrazione può modificare gli orari, la programmazione o le modalità di accesso in relazione alle esigenze organizzative o ai progetti in corso.

## **26.6 Gratuità del servizio**

Il servizio è gratuito per gli utenti, salvo eventuali costi specifici legati alla partecipazione ad attività particolari (uscite, laboratori specialistici o eventi straordinari), i quali verranno comunicati preventivamente alle famiglie. La gratuità dell'accesso favorisce la partecipazione e l'inclusione di tutti i giovani, indipendentemente dalla situazione economica familiare.

## **Articolo 27 – Servizio Pedibus**

### **27.1 Definizione e finalità**

Il Pedibus è un servizio di accompagnamento scolastico sicuro ed ecologico che permette agli alunni di raggiungere la scuola a piedi, lungo percorsi prestabiliti che funzionano come vere e proprie linee di trasporto.

Gli alunni camminano in gruppo, accompagnati da volontari adulti che garantiscono la vigilanza e la sicurezza durante il tragitto. Il servizio promuove una mobilità sostenibile, riduce il traffico in prossimità delle scuole, favorisce l'esercizio fisico quotidiano e crea occasioni di socializzazione tra i bambini, rispondendo al tempo stesso alle esigenze organizzative delle famiglie.



## **27.2 Destinatari**

Il servizio è rivolto agli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "A. Diaz" di Vaprio d'Adda, con particolare riferimento agli studenti della Scuola Primaria.

L'adesione al Pedibus è volontaria e subordinata alla disponibilità dei posti e del numero di volontari necessari ad attivare o mantenere attive le linee.

## **27.3 Organizzazione del servizio**

Il Pedibus è organizzato dal Comune di Vaprio d'Adda in collaborazione con i volontari aderenti e con il supporto dell'Ufficio Scuola. Il servizio si articola in linee e fermate definite dall'Amministrazione, con orari stabiliti in corrispondenza dell'inizio delle attività scolastiche.

Ogni linea prevede la presenza di almeno due volontari adulti, uno in apertura e uno in chiusura del gruppo, dotati dei necessari dispositivi per la sicurezza (pettorine catarifrangenti e altri ausili previsti). Il servizio opera in conformità al calendario scolastico e viene svolto anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, salvo situazioni eccezionali valutate dal Comune.

Il Comune può apportare modifiche ai percorsi o alla composizione delle linee in base al numero di iscrizioni, alla disponibilità dei volontari e alla necessità di garantire sicurezza e continuità del servizio.

## **27.4 Modalità di accesso e funzionamento**

L'accesso al servizio avviene tramite iscrizione preventiva secondo le modalità comunicate annualmente dall'Ufficio Scuola.

L'avvio e il mantenimento delle linee dipendono dal raggiungimento di un numero minimo di alunni e dalla disponibilità di un adeguato contingente di volontari adulti. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, il Comune può valutare la sospensione o la rimodulazione del servizio.

Il Pedibus segue un percorso strutturato, con fermate e orari predefiniti. Gli alunni devono presentarsi puntualmente alle fermate assegnate e attenersi alle regole di sicurezza stabilite. Il volontariato è disciplinato da apposita procedura interna, nel rispetto delle norme sulla tutela dei minori.

## **27.5 Gratuità del servizio**

Il Pedibus è un servizio completamente gratuito per le famiglie, in quanto volto a promuovere mobilità sostenibile, autonomia, benessere dei bambini e riduzione del traffico in prossimità degli edifici scolastici.

La partecipazione dei volontari rappresenta un elemento centrale per la continuità e la qualità del servizio.